

Marco Gentile
**Giustizia, protezione, amicizia:
note sul dominio dei Rossi nel Parmense
all'inizio del Quattrocento**

Estratto da Reti Medievali Rivista, V - 2004/1 (gennaio-giugno)

http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri/Gentile.htm



*Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e
Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*

Atti del convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003)

A cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all'inizio del Quattrocento*

di Marco Gentile

«Roy ne puis, duc ne daigne, Rohan suis»

La storia della formazione del dominio territoriale dei Rossi è in fondo una variante parmense di un fenomeno che, secondo diversi gradi d'intensità, nel corso del XIV secolo tende a manifestarsi in tutta l'area emiliana: in queste zone, molti casati aristocratici che fra Due e Trecento erano stati protagonisti delle lotte politiche cittadine, di fronte all'espandersi delle egemonie dei Visconti e degli Estensi si rivelano impotenti a reggere il mutamento di scala del confronto politico, che ormai tende ad assumere un respiro regionale. Tale processo di semplificazione del quadro politico generale sollecita, da parte dei casati in questione, una serie di risposte adattative necessarie alla conservazione di spazi nella competizione per il potere¹: assistiamo in tal modo, ad esempio, alla tendenziale sintonizzazione delle politiche matrimoniali su un perimetro più esteso o ridotto a seconda della direzione ascendente o discendente della parabola delle fortune del casato, ma complessivamente coincidente con l'ampiezza della formazione politica regionale di riferimento²; e, su un piano leggermente diverso, alla precisazione di orientamenti già evidenti, per cui le grandi parentele signorili, con rare eccezioni, come quella rappresentata dai Pallavicini, «sono indotte a giocare le carte dell'affermazione sociale e politica su uno ed un solo scenario urbano»³. Spesso, inoltre, si registra l'abbandono delle posizioni raggiunte all'interno delle città (che in diversi casi significa la signoria sulla città) da parte di famiglie che scelgono di ritirarsi nei castelli e nelle giurisdizioni del contado: secondo tempi e modi differenti è ad esempio il caso degli Scotti, dei Correggio, dei Fogliani e dei Pio, per fare qualche esempio da occidente a oriente⁴; ed è il caso anche dei Rossi, che nel terzo decennio del Trecento vedono frustrati i loro progetti di signoria su Parma dall'intervento degli Scaligeri e ripiegano sulle basi patrimoniali e castrensi di cui dispongono nel territorio. Sappiamo che l'itinerario dei Rossi nel corso dei decenni successivi «dai castelli al piccolo stato»⁵ coincide in larga parte con l'accumulo di beni e di diritti appartenenti alle istituzioni

ecclesiastiche cittadine (il capitolo cattedrale e soprattutto la chiesa vescovile: va tenuto presente il fatto che un membro dell'agnazione, Ugolino Rossi, occupò la cattedra episcopale di Parma per più di cinquant'anni, dal 1323 al 1377); ma più in generale direi che possiamo parlare di un vero e proprio processo di ricomposizione territoriale, vista la sostanziale incapacità da parte del comune di Parma di perfezionare il disciplinamento del proprio contado nel corso del Duecento – incapacità che nel Trecento si traduce, nel Parmense, in una frammentazione politica molto accentuata.

Nel caso dei Rossi, tale processo di ricomposizione, a ben guardare, non è soltanto di natura territoriale: perché se da un lato, oltre alle spoliazioni a danno della mensa e del capitolo cattedrale, assistiamo all'acquisto di diritti signorili, per via matrimoniale o pecuniaria, da famiglie che in diversi casi ritroveremo poi assorbite nella clientela urbana e rurale dei Rossi (come i Ruggeri o i Palmia), d'altra parte va considerato che all'interno del lignaggio rossiano, nella seconda metà del Trecento, emerge un ramo egemone che deve parte della propria consistenza anche ad un doppio matrimonio fra cugini, e che riesce a stabilire una preminenza indiscussa all'interno della parentela⁶. Così, sul piano familiare, negli ultimi anni del XIV secolo il lignaggio appare ormai stabilmente gerarchizzato, e all'aprirsi del Quattrocento il potere è gestito *pro indiviso* dai due figli di Bertrando postumo e di Eleonora Rossi, uno laico e l'altro chierico: sono Pietro, *miles*, e Giacomo, vescovo di Verona e poi di Luni e dal 1415 arcivescovo di Napoli di obbedienza romana. Sul piano territoriale, nei medesimi anni, il dominio dei Rossi è ormai ben altro che una signoria «appenninica» o dislocata in aree marginali, e tende ad assumere una certa coerenza geografica, benché non si possa parlare di continuità territoriale vera e propria⁷. Da sud a nord, le rocche rossiane sono i veri e propri nodi di una rete che ricopre buona parte dei territori compresi fra il Taro e il Parma; e osservando su una cartina fisica gli allargamenti del dominio rossiano a occidente e ad oriente (rispettivamente oltre il Taro e oltre il Parma), si nota agevolmente come i castelli di Roccalanzona, Carona, Felino e Basilicanova si trovino grosso modo nella fascia di transizione fra la pianura e i primi rilievi, e costituiscano i cardini di un sistema di fortificazioni che controlla l'accesso alle vallate appenniniche. A nord, nella bassa pianura verso il Po, il nucleo territoriale più consistente gravita inizialmente attorno a San Secondo, ma col passare del tempo tenderà a una maggiore articolazione e troverà un secondo polo di aggregazione nelle ville circostanti Rezenoldo, dove nella seconda metà del Quattrocento verrà costruito il castello di Roccabianca. Più o meno in corrispondenza del centro geografico del dominio troviamo Felino, che è la sede della cancelleria signorile e che nel terzo decennio del secolo, a giudicare dalla somma dovuta dalla comunità per la tassa sul sale nel 1432, è probabilmente anche la villa rossiana di maggior peso demografico⁸. A Felino non c'era solo la cancelleria: nell'inverno del 1418 l'arcivescovo Giacomo vi risiedeva stabilmente, mentre suo fratello Pietro stava di preferenza a San Secondo. Quando Giacomo morì alla fine di marzo, Pietro si trasferì a Felino: un trasloco che contribuisce a rendere il senso di una struttura di governo sufficientemente assestata e in via di centralizzazione.

In effetti, nonostante le testimonianze siano esplicite nel ricordare che Giacomo e Pietro reggevano il dominio «comuniter» e «pro indiviso»⁹, e nonostante dalla corrispondenza emerga come i due fratelli si consultassero spesso e come ad esempio le lettere di nomina degli ufficiali fossero emanate a nome di entrambi, è probabile che l'arcivescovo fosse da considerare il vero capo del casato; e se la rilevanza del simbolico conserva ancora spiccioli di potere persuasivo, si potrebbe ricordare come la testa mozzata di Ottobuono Terzi, signore di Parma e Reggio tra il 1404 e il 1409 e nemico acerrimo dei Rossi (assassinato com'è noto nel 1409 su commissione di Niccolò III d'Este), fosse portata a Felino e presentata proprio a Giacomo¹⁰.

Dalla corrispondenza dei signori con i propri ufficiali per l'anno 1418 emerge una geografia amministrativa abbastanza strutturata e articolata, anche se non ancora completamente fissata: come del resto il quadro politico generale, ancora molto fluido, che vede Filippo Maria Visconti alla rincorsa per la ricostruzione del ducato di Milano e nel Parmense la guerra tra quasi tutti i rami dei Pallavicini, alleati del Visconti, e i Rossi, sostenitori degli Estensi. Nel complesso, risultano attive otto castellanie (Miano, Sant'Andrea, Neviano de' Rossi, Castrignano, Pugnetolo, Corniana, Roccaferara e Roccaprebalza) e altrettante podesterie (San Secondo, Carona, Felino, Roccalanzona, Basilicanova, Bardone, Berceto e Corniglio): di queste, cinque sono anche centri pievani (San Secondo, Basilicanova, Bardone, Berceto e Corniglio). Oltre che i podestà e castellani e i loro luogotenenti e vicari, stipendiati a carico delle comunità, l'organigramma dell'officialità rossiana comprendeva funzionari minori e investiti di compiti più circoscritti, come il controllo sul transito delle biade e la repressione del contrabbando¹¹; ben distinta dall'officialità è invece la pletera degli amministratori preposti alla gestione economica delle proprietà signorili, definiti di volta in volta fattori, gastaldi e ancor più genericamente *negotiorum gestores*, che in certi casi hanno precise competenze territoriali e che possono talora identificarsi con gli arcipreti di alcune delle pievi dislocate sul territorio controllato dai Rossi. Nel dominio si compilavano estimi e in diverse località si riscuotevano regolarmente i dazi su pane, vino e carne; a San Secondo e a Felino si teneva un mercato settimanale, e a Fornovo si esigeva un dazio o gabella sul transito, i cui proventi il podestà di Carona, che aveva giurisdizione sulla zona, era tenuto a comunicare ogni mese al podestà di Felino: quest'ultimo, tra l'altro, negli anni venti s'intitola anche «commissario», a sostanziare ulteriormente l'impressione di centralizzazione di cui sopra. A quanto sembra, nelle podesterie, la carica di podestà e quella di castellano potevano essere cumulabili o meno, a seconda dei casi; di sicuro, le funzioni erano diverse, perché mentre il podestà amministrava la giustizia, il castellano svolgeva compiti di natura prettamente militare e di custodia: tuttavia, si ha l'impressione che la separazione tra le funzioni militare e giudiziaria potesse non essere pienamente percepita dagli *homines*, e che potessero eventualmente sorgere conflitti di competenze tra castellani e podestà. Nel maggio del 1418, Pietro Rossi avverte il castellano di Corniana: «non è debito che tu, chi è castellano, fazi rasone, per lasare la guarda», e aggiunge: «per tanto,

comanda a tuti gli homeni che vadano a rasone a Bardono, e così in rasone più non li oldire e non te impazare [se non] de la toa guarda»¹². La questione, in realtà più complessa di quanto non sembri a prima vista, investe i rapporti dei Rossi con i poteri di livello superiore, i marchesi di Ferrara dal 1409 al 1420 e i duchi di Milano negli anni precedenti e successivi alla parentesi estense. Confrontando i dati ricavabili dal copialettere con gli indizi che emergono dal processo del 1445, si sarebbe tentati di porre una netta distinzione tra podesterie abilitate all'esercizio del mero e misto imperio e podesterie dotate di uno spessore giurisdizionale inferiore. Va tenuto conto, però, che nel processo del 1445 Pietro Maria Rossi doveva difendersi dall'accusa di esercizio indebito della giurisdizione in alcuni centri del suo dominio, e cercò di scagionarsi dall'imputazione sostenendo, tra l'altro, che nei luoghi incriminati (Basilicanova, Roccalanzona, Carona, Bardone e Neviano de' Rossi) non teneva podestà bensì castellani e fattori che agivano da *amicabiles compositores*, i quali, se impossibilitati ad accordare tra loro i convenuti, li rinviavano ai tribunali cittadini¹³. Non è chiaro, tuttavia, se le dichiarazioni di Pietro Maria restituiscano fedelmente il profilo giurisdizionale del dominio rossiano, o se debbano intendersi nel loro valore pragmatico di strategia difensiva nel quadro del procedimento in corso. Sul punto, in effetti, le testimonianze sono contraddittorie, in particolare proprio per Corniana e per Bardone, su cui vorrei soffermarmi brevemente. A quanto risulta, il castello di Corniana era stato costruito dalla comunità al tempo della guerra fra i Rossi e Ottobuono Terzi (fra il 1404 e il 1409, dunque), allo scopo di difendersi dalle aggressioni del Terzi, «cum nulum haberent fortificium». Dopo aver costruito una fortificazione in legno, gli *homines* «vocaverunt» Pietro e Giacomo Rossi «ut eos deffenderent in dicta rocha»: costoro fecero murare la rocca, che da quel momento entrò a far parte dei loro possessi. Come abbiamo visto, nel 1418 gli *homines* di Corniana erano sottoposti alla giurisdizione del podestà di Bardone; col ritorno di Parma e del Parmense sotto il dominio dei Visconti, tuttavia, le cose sembrano cambiare: alcuni testimoni, infatti, affermano che al tempo del marchese di Ferrara (1409-1420) l'ufficiale rossiano di Corniana «ius ministrabat», ma che dopo la restaurazione dell'autorità viscontea (1420), invece, i litiganti incapaci di raggiungere un compromesso sono tenuti a sottoporsi al giudizio degli ufficiali ducali a Parma; altri dicono che gli *homines* di Corniana, se l'ufficiale rossiano non riesce a metterli d'accordo, vanno a giudizio dal podestà di Felino; altri ancora distinguono, affermando che i Rossi a Corniana hanno sempre avuto mero e misto imperio e *omnimoda iurisdictio*, ma che il castellano della rocca amministra giustizia solo «partim in civilibus», mentre «in criminalibus et in civilibus maioribus» i sudditi rossiani si sono sempre comparsi e continuano a comparire dinanzi al podestà di Felino. Anche per Bardone la situazione, vista dal 1445, è piuttosto incerta: par di capire che al tempo della dominazione estense gli ufficiali di Bardone amministrassero giustizia, ma che dal ritorno dei Visconti in poi avessero svolto solo funzioni arbitrali, rinviando gli *homines* ai tribunali cittadini in caso di vertenze non componibili¹⁴. Lo *status* incerto di Corniana e di Bardone, insomma, restituisce da un lato

il senso di una struttura «amministrativa» ancora in via di assestamento; dall'altro l'impressione di una restrizione degli spazi dell'autogoverno rossiano col passaggio dalla dominazione estense a quella viscontea. Ma a parte zone d'ombra come queste, per i luoghi in cui i Rossi fondano le proprie prerogative su privilegi imperiali (Berceto), o su diritti allodiali (Felino), o dove sono subentrati al vescovo o al capitolo cattedrale (Corniglio, San Secondo), l'esercizio continuato dell'alta giustizia da parte degli ufficiali di Giacomo e di Pietro Rossi è abbondantemente documentato – al tempo di Gian Galeazzo Visconti, al tempo di Niccolò d'Este e al tempo di Filippo Maria Visconti – e viene dichiarato esplicitamente. I testimoni descrivono ai commissari ducali un ampio catalogo di esecuzioni capitali pubbliche: dai briganti impiccati a Corniglio e a San Secondo per aver commesso rapine sulla strada pubblica, al giovane omicida decapitato sulla piazza del mercato di Felino «magna ibi populi multitudine existente», alla donna precipitata con la figlia dalle mura del castello di San Secondo per l'assassinio del marito, ai traditori impiccati – sempre a San Secondo – per aver tramato a favore del signore di Cremona Cabrino Fondulo, cui intendevano consegnare la rocca; e così via¹⁵.

Al di là della concreta e quotidiana pratica di governo, è molto significativo che l'esercizio della giurisdizione fosse esplicitamente e consapevolmente posto, da parte dei Rossi, a fondamento della loro signoria¹⁶. Tuttavia, non si tratta soltanto dell'amministrazione della giustizia attraverso gli strumenti conferiti dal mero e misto imperio¹⁷: nelle lettere e nei decreti rossiani troviamo disseminati continui riferimenti alla giustizia e al suo sinonimo «rasone», a volte legate in endiadi, come base della legittimità del potere politico a tutti i livelli¹⁸. Se ad esempio, nel perorare di fronte al marchese di Ferrara la causa di un ramo minore dei Pallavicini, a suo dire oppresso da più potenti agnati, Giacomo Rossi sostiene che «la raxone e la iusticia sono principali casoni de lo aumento e de la conservacion del stato» di Niccolò III¹⁹, nella relazione diretta con entità politiche di pari grado (in questo caso i Fieschi, per questioni legate al contrabbando) la sfumatura è leggermente diversa, ma è solo questione di rapporti di forza: «nam si indebite contra meos procederetis male feceretis et contra debitum juris: tamen secundum quod meos tractabitis vestri similiter tractati erunt, semper iusticia me coadiuvante»²⁰. Tale rappresentazione e auto-rappresentazione del potere rifletteva categorie di produzione e consumo alti che tuttavia godevano di una fruizione diffusa, e per niente passiva nel processo di costruzione di una cultura politica largamente condivisa al livello dell'aristocrazia come della *roture*: «così, se negli ambienti acculturati la teoria del potere era (più, inclusivamente, della *Politica* di Aristotele, per esempio) la teoria della giurisdizione ... , nella cultura popolare l'espressione più visibile del potere era la amministrazione della giustizia e la dichiarazione del diritto; e il modo di organizzare l'esercizio del potere era normalmente avvicinato al processo giurisdizionale»²¹. Nella corrispondenza in partenza da Felino, oltre all'episodica ordinazione da parte di Giacomo di codici della *Politica* e dell'*Etica Nicomachea* «bone littere, que bene legi possint»²², non è infrequente imbattersi in sollecitazioni agli ufficiali perché

siano efficienti nel rendere giustizia prontamente e puntualmente ai sudditi²³. «Nuy non denegamo iusticia a negun chi la demanda», ricorda Giacomo al luogotenente del marchese di Ferrara, nel respingere le ingerenze del podestà estense di Parma in una causa sottoposta alla giurisdizione del podestà di Felino²⁴; pochi mesi dopo, la condotta di Antonio da Lugagnano, podestà di Carona non troppo zelante nell'esercizio delle proprie funzioni, fu censurata da Pietro Rossi – che di lì a poco lo sollevò dall'incarico – in una lettera dove troviamo una densa rivendicazione della *iuris-dictio* come prerogativa essenziale del potere signorile e come fondamento del vivere associato in un determinato spazio: «habemus in illa terra Carone et Furnovi merum et mixtum imperium, et sic habere intendimus ... Non intendimus quod in terris et iurisdictionibus nostris deficere ius nostrum posse ... quia ubi iusticia perit non est habitandum»²⁵. La coppia «terra et iurisdictionis» o «territorium et iurisdictionis» è una costante della produzione cancelleresca rossiana: nelle lettere e nei decreti questa giustapposizione torna molto spesso, il che, pensando ai problemi che si poneva la dottrina²⁶, mi pare ancora una volta spia di una matura consapevolezza teorica, non necessariamente debitrice dell'elaborazione di nuovi e sofisticati strumenti di governo derivati per irradiazione dallo stato regionale²⁷: com'è stato osservato a proposito della circolazione dei linguaggi politici in ambito quattrocentesco e lombardo, infatti, «la ricezione di modelli dall'alto non significa, automaticamente, ricezione di modelli dal centro»²⁸; non è detto, in altre parole, che l'ontogenesi degli apparati di governo e dell'ideologia del potere della signoria rossiana ricapitolò, un po' meccanicamente, la filogenesi di più complessi modelli statuali viscontei²⁹. Lo «ius nostrum» cui Pietro Rossi fa riferimento si manifesta anche nel campo della produzione legislativa. Della legislazione rossiana, per la verità, non rimane moltissimo, ma i decreti signorili venivano inseriti nei volumi degli statuti locali: così, per esempio, un esemplare in copia degli statuti di Corniglio conserva una ventina di decreti quattrocenteschi. Di questi, solo alcuni furono emanati da Pietro: la maggior parte risale infatti alla signoria di suo figlio Pietro Maria, succedutogli nel 1438³⁰. A fronte dell'esiguità del campione, la materia disciplinata è tuttavia piuttosto ampia: abbiamo infatti disposizioni in materia criminale (dai venefici alle rapine di strada), alla materia successoria, fiscale e così via, nel quadro generale di quella tutela del bene pubblico che è compito precipuo del signore nelle proprie terre e giurisdizioni³¹. Da questo punto di vista, possiamo dire che il potere dei Rossi trova in sé la propria legittimità: e il dato, in effetti, emerge anche nelle relazioni con gli Estensi prima e i Visconti poi, nei confronti dei quali i Rossi sembrano assumere la posizione che Baldo degli Ubaldi definisce di «subditi ratione originis vel domicilii», nell'ambito della distinzione fra i due tipi di giuramento di fedeltà che un signore detentore di diritti giurisdizionali può prestare al principe (l'altro è il giuramento «tamquam vasallus et feudatarius»)³². I Rossi, infatti, giurano fedeltà ai Visconti, ma non riceveranno mai nulla da essi in feudo: la partita politica si gioca allora su questo confine, sulla linea che definisce la qualità della sudditanza dei Rossi nei confronti del principe³³. In larga parte, è questione di

concreti rapporti di forza fra due entità politiche dal potenziale militare e finanziario molto diverso: quando il duca di Milano decide – come fa nel corso degli anni trenta del Quattrocento – che anche le giurisdizioni signorili separate dalle città ed esenti devono pagare la tassa del sale e la tassa dei cavalli, Pietro Rossi non può far altro che ottemperare. Quando lo stesso Filippo Maria Visconti occupa militarmente Berceto (1420), l'investitura imperiale di Giovanni di Boemia, di fatto, decade al rango di *chiffon de papier*³⁴. Ma un quarto di secolo dopo, quando l'importante località appenninica, chiave del passo della Cisa, sarà tornata in possesso dei Rossi, Pietro Maria (nel corso del processo più volte richiamato) ricorderà al duca che sebbene abbia accettato di comprare Berceto, si è trattato in realtà di una restituzione, perché nemmeno il duca può vendere ciò che non è suo; ed anzi si spingerà oltre, facendo intendere che, più che di una vendita, la transazione sia stata frutto di una mezza estorsione³⁵. Ma c'è di più. Quando l'ufficiale rossiano si recò a prendere possesso di Berceto, fece leggere dinanzi al consiglio della comunità, riunito nella chiesa di San Moderanno, le lettere ducali che ordinavano ai bercetesi di obbedire a Pietro Maria come loro signore e giurargli fedeltà; a quel punto l'ufficiale, Donnino Rossi, affermò che non era necessario che gli *homines* prestassero il giuramento, e che bastava che essi fossero obbedienti a Pietro Maria³⁶: come se giurare fedeltà al *dominus* attraverso il filtro di un ordine proveniente dal duca di Milano contaminasse il rapporto fra il signore e i suoi sudditi, perché questo rapporto non ha bisogno di sanzioni dall'alto, si basa già su legami forti, che hanno un senso proprio, che si radicano a ben altra profondità. Finora ho parlato di amministrazione della giustizia, di legislazione, di tasse, mantenendo il discorso su un piano istituzionale, di un'istituzionalità anche altamente formalizzata. Ma c'è un livello più profondo, appunto, che abbiamo intravisto nella vicenda degli *homines* di Corniana, che cercano scampo alla violenza dei tempi costruendo un fortilizio di legno e chiamando i Rossi perché vengano loro in soccorso: questo livello è ciò che Otto Brunner chiamava «protezione e difesa». Protezione fiscale, innanzitutto, come mostra molto bene l'espressione, sempre riferita alla signoria di Pietro Maria su Berceto, «*preservavit et preservat homines exemptos*»³⁷: a questo proposito non va dimenticato che l'adagio «*ubi iusticia perit non est habitandum*» evoca la concreta possibilità dell'emigrazione da parte dei sudditi, le cui strategie di contrattazione potevano contemplare opzioni del genere proprio grazie alla concorrenza fra i numerosi poteri signorili presenti sul territorio³⁸. Ma anche difesa militare, come abbiamo visto e come illustra una descrizione dei dominî rossiani nel tardo Quattrocento, opera di un anonimo osservatore sforzesco, che vale a maggior ragione per la generazione precedente Pietro Maria:

Queste sono castelle ab antiquo sue ... , cum ville circumstante, li homini de le quale sono de l'amicitia e voluntate de la cassa Rossa, e li quali homini se sono reducti et se reduchoson [sic] a li tempi suspecti cum omni sua cossa ad dicte sue castele, unda ab eterno sono stati ubligati a le reparacione et guardie de epsi. Et quando pur li fusse levata la iurisdictione e la administratione de la ragione, non li può esser turbata dicta reparacione et custodia³⁹.


Nel copialettere del 1418 l'importanza delle guardie emerge non solo dal punto di vista dei *domini*, che prestano continuamente grande attenzione alla manutenzione delle fortezze; ma anche dal punto di vista degli uomini, che protestano se una rocca è mal custodita o scarsamente munita, richiedendo l'intervento del signore. Lo stato regionale è ancora abbastanza lontano, insomma, come è ancora lontana la logica moderna del prelievo senza una contropartita immediata e visibile. Il potere legittimamente esercitato è il potere che si tocca con mano, che offre un servizio in cambio di quello che chiede, e i rappresentanti del principe possono sperimentare un'accoglienza non proprio benevola, come ricorda un testimone che al tempo di Gian Galeazzo Visconti «vidit unum tunc capitaneum devetus episcopatus Parme, de cuius nomine non recordatur, venire et esse super foro Filini et velle ibi eius officium exercere»: l'anonimo ufficiale visconteo non fu in grado di istituire un precedente pericoloso per l'autonomia del dominio rossiano, perché gli *homines* e gli ufficiali felinesi lo cacciarono via «cum lancis et lapidibus»⁴⁰. L'importanza del consenso dei sudditi, frutto in realtà di un equilibrio delicato e bisognoso di costanti attenzioni, era ben presente a Giacomo Rossi, il quale, scrivendo al podestà di Corniglio, incaricato di riscuotere un sussidio dalle comunità sottoposte alla sua giurisdizione, gli raccomandava di far presente agli uomini, sempre parlando «cum bonis et melifluis verbis ... pro evitando tumultum», che nonostante il prelievo fosse più alto del consueto per motivi contingenti, il loro aiuto era indispensabile: «necesse est quod in presenti necessitate libenti animo *mihi succurrant*»⁴¹, scriveva Giacomo, e le sue parole mostrano cosa concretamente significhi un'altra celebre coppia concettuale, «aiuto e consiglio» (intesa ancora una volta in accezione brunneriana), nel quadro di una reciprocità di obbligazioni tra signori e sudditi⁴² che, lungi dal configurare un paesaggio relazionale idilliaco, forniva tuttavia un modello di convivenza ancora capace, nel contesto considerato, di assorbire le inevitabili tensioni fra governanti e governati, sempre potenzialmente produttrici di rotture traumatiche⁴³.

Il podestà di Corniglio che Giacomo esortava alla prudenza era Marsilio Rossi, e nei primi decenni del Quattrocento troviamo altri Rossi a reggere le podesterie di Felino, di Berceto e di Basilicanova. I quadri della «burocrazia» rossiana, dunque, sono in parecchi casi forniti da esponenti dei rami collaterali dell'agnazione, un elemento, questo, che dice qualcosa in più sulla gerarchizzazione familiare cui accennavo all'inizio del discorso. Oltre che da agnati e consanguinei, l'officialità rossiana era alimentata dal notabilato rurale, ma anche da parecchi cittadini parmensi. Difficilmente, nel primo Quattrocento, troveremo a far parte di questo personale dei laureati in giurisprudenza: si tratta più spesso di notai, che nella Parma del XV secolo – come altrove – costituivano il principale bacino di reclutamento del personale amministrativo del comune, ma anche il nerbo della società politica cittadina. In linea di principio, i cittadini in servizio nell'apparato di governo rossiano facevano parte della squadra rossa, ossia di uno dei partiti che si spartivano il potere negli organi del comune: la squadra, che evidenzia alcune marcate caratteristiche di gruppo corporato e che tra l'altro si autorappresenta come *consortium*,

collegium e/o universitas, è il volto tendenzialmente istituzionalizzato di una clientela che si ramifica in tutto il territorio e in città; e i membri di questa clientela formano una categoria ben precisa tra i destinatari delle missive di Pietro e di Giacomo: gli «amici». «Tu debi venire ad me sel te pare o scriverme quello te posso fare in questo e faròlo de bona volgia, ogni mio favore et ayuto mediante», scrive Giacomo Rossi a un conoscente ansioso di ottenere un beneficio⁴⁴; e nei confronti degli amici, che nel copialettere fanno continuamente capolino, qualificati a volte da aggettivi come «boni», «fideli» e «intimi», i Rossi agiscono appunto sia da patroni sia da mediatori, redistribuendo risorse di primo livello, loro proprie (come un beneficio ecclesiastico in una chiesa di giuspatronato familiare, o proprietà immobiliari o fondiari, o un ufficio, appunto); e di secondo livello, mettendo in comunicazione i propri clienti con la corte di Ferrara o di Milano, e aprendo agli esponenti dell'*élite* cittadina notevoli prospettive di ascesa sociale ed economica⁴⁵. In città come nel territorio lo spettro dei rapporti di natura *lato sensu* clientelare che fanno capo ai Rossi è amplissimo: nel contado abbiamo *manentes* acquisiti insieme ai possedimenti della chiesa vescovile, fittavoli, detentori di beni a titolo feudale, *homines de hominicia*, mezzadri, intere parentele rurali; in città sono rappresentate tutte le fasce sociali, fino ad arrivare ai più eminenti esponenti dell'*élite* urbana; e in ambito ecclesiastico si va dal chierico titolare di un modesto beneficio rurale ai canonici del capitolo cattedrale. I notai che entrano al servizio dei Rossi come ufficiali o come cancellieri sono solo una delle varianti possibili: si tratta però di una variante molto significativa. In genere, nella letteratura scientifica sul *patronage* i contenuti concreti dello scambio sono molto chiari se si esamina il flusso nella direzione patrono-cliente, mentre il percorso opposto tende spesso a restare sospeso nella vaghezza di un'asimmetria data: l'esempio dell'officialità signorile di estrazione cittadina può servire allora a mostrare i contenuti dello scambio in entrambe le direzioni⁴⁶; mi pare, inoltre, che esprima molto bene il senso dell'integrazione di elementi istituzionali e informali, nella costruzione politica rossiana come in altre realtà signorili coeve, illustrando efficacemente il rilievo che nella loro costituzione assume la ricerca di un nesso organico col mondo urbano e con le competenze che questo poteva mettere a disposizione del mondo signorile⁴⁷. Di fatto, nella competizione per il potere in atto fra i casati dell'aristocrazia territoriale parmense, l'elemento che fa la differenza, l'elemento che istituisce una gerarchia tra nuclei di potere signorile «maggiore» e «minori» è proprio il rapporto stabile con la società e le istituzioni cittadine: di qui l'importanza della clientela urbana, vero e proprio pilastro fondante del progetto politico rossiano; di qui il rilievo delle fazioni, a propria volta strettamente connesso alla persistente vitalità dei poteri signorili nel territorio. Nel 1418 Giacomo Rossi scriveva lettere agli anziani del comune di Parma membri della squadra rossa, annunciando loro l'arrivo di un proprio inviato con istruzioni e richieste⁴⁸. La generazione successiva non ha lasciato testimonianze tanto esplicite dell'esistenza di un rapporto diretto tra il signore e gli «amici» che sedevano nei consigli cittadini, ma ciò non significa che

determinati legami si fossero indeboliti o avessero perso efficacia: come ebbe anzi a dire il successore di Giacomo e Pietro, Pietro Maria:

el più precioso thesoro qual may ab eterno havesse la casa mia, la cui heredità è pervenuta in me et è mia obligatione conservarlo, fu et è l'amicitia di cittadini de Parma, cum quella qual mediante epsa mia casa et io, successivamente, havemo conseguito reputatione, honor et credito più che per qualuncha altra cosa: il che congruenter arguisse et necessario conclude tal thesoro dever esser tenuto da me ben custodito et caro sopra omne altra cosa⁴⁹.



Terre dei Rossi (Scala 1:450 000)

Note

* Il testo riproduce nella sostanza il mio intervento al seminario *Signorie rurali e feudi in alcune aree dell'Italia centro-settentrionale fra XIV e XV secolo* (Milano, Università degli Studi, 11-12 aprile 2003). Data la natura interlocutoria del presente lavoro, in cui cerco di fare il punto su una ricerca ancora in corso provando a enucleare alcuni temi ampiamente suscettibili di sviluppo, il testo e l'apparato critico prendono in considerazione solo alcuni aspetti specifici: per una più precisa contestualizzazione e per più ampie indicazioni archivistiche e bibliografiche sulle signorie territoriali parmensi quattrocentesche mi permetto di rinviare a M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001, che costituisce la necessaria premessa a questo discorso e che eviterò pertanto di richiamare puntualmente nelle pagine che seguono. Ringrazio tutti i partecipanti al seminario per le loro osservazioni più o meno critiche; Letizia Arcangeli e Massimo Della Misericordia anche per aver cortesemente accettato di leggere e discutere con me il dattiloscritto.

¹ In generale, per un'applicazione metaforica di concetti mutuati dalla biologia evolutivista alle dinamiche del mutamento nei rapporti fra entità politiche fra medioevo ed età moderna, si v. H. Spruyt, *The Sovereign State and Its Competitors. An Analysis of System Change*, Princeton 1994 (pp. 22-33, 178-179), che s'ispira alla teoria degli equilibri punteggiati elaborata da paleontologi come Stephen Jay Gould e Niles Eldredge; per un'ipotesi sulla ricezione di queste tematiche da parte della storiografia italiana degli ultimi decenni, cfr. M. Gentile, *Leviatano regionale o formato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, in "Società e storia", n. 89 (2000), pp. 561-573 (p. 561).

² Mi sono occupato di questo aspetto (su cui conto di tornare entro breve) in *Aristocratic Lineages and Territorial States in Northern and Central Italy (15th Century)*, relazione tenuta al seminario *The Politics of Kinship I. Late Medieval and Early Modern Nobility and Territoriality*, Fourth European Social Science History Conference, s-Gravenhage, 27 febbraio 2002.

³ G. M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia Centro-settentrionale dalla fine del Duecento alle Guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie: dai signori rurali al patriziato*, a cura di R. Bordone, Roma-Bari, in corso di pubblicazione.

⁴ Cfr. G. Chittolini, *Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, in Id. et al., *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari 1977, ora in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 254-291 (pp. 258-259).

⁵ Per riprendere un'espressione di R. Greci, *Il castello signorile nei piccoli stati autonomi del contado parmense*, in *Corti del Rinascimento nella provincia di Parma*, a cura di R. Greci, M. Di Giovanni Madruzzo, G. Mulazzani, Torino 1981, ora in Id., *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992, pp. 1-42 (p. 28).

⁶ Cfr. Greci, *Una proprietà laica del Parmense nella prima metà del Quattrocento: i beni di Pietro Rossi in Basilicanova e Mamiano*, in "Nuova Rivista Storica", LXVI (1982), pp. 1-36 ora in Id., *Parma medievale*, cit., pp. 111-160.

⁷ Le fonti principali per studiare la costituzione materiale della signoria rossiana nei primi decenni del Quattrocento sono entrambe conservate nel fondo *Famiglie* dell'Archivio di Stato di Parma (d'ora in avanti ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2). La prima è un registro copialettere (cfr. Greci, *Una proprietà laica*, cit.) che ha per estremi cronologici il 1418 e il 1428, ma che per circa due terzi (90 carte su 128) riporta giorno per giorno la corrispondenza partita dalla cancelleria dei Rossi tra il primo gennaio e il 21 febbraio e poi tra il 9 maggio e il 9 giugno del 1418 (circa 280 lettere per meno di tre mesi): si tratta di un frammento, quindi, ma di un frammento che da un lato è molto nitido e dall'altro lascia intravedere quale potesse essere la ricchezza di un archivio signorile che non si è conservato. Tra i vari criteri possibili per classificare la corrispondenza riportata su questo registro, c'è quello dei destinatari, che si possono raggruppare all'ingrosso in tre categorie principali: i poteri politici «esterni» al dominio rossiano, in cui comprendo poteri di livello superiore come il marchese d'Este e i suoi rappresentanti o il duca di Milano, ma anche altre signorie (Pallavicini, Fieschi, Guinigi); i privati, generalmente cittadini di Parma, che sono molto spesso definiti «amici» di Giacomo e Pietro Rossi; gli ufficiali e gli amministratori rossiani. L'altro consistente nucleo documentario su cui baso queste osservazioni è costituito dagli atti di un processo per usurpazione di diritti giurisdizionali e fiscali che il duca di Milano Filippo Maria Visconti intentò a Pietro Maria Rossi tra 1444 e 1445 (cfr. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in "Quaderni storici", n. XIX (1972), pp. 57-130, ora in Id., *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. 36-100): se ne conservano i capitoli presentati dal

Rossi e le dichiarazioni dei testimoni, che contengono riferimenti specifici a fatti e circostanze anche di parecchi decenni precedenti la data del processo e che quindi interessano direttamente il periodo che ci concerne.

⁸ Il sale, com'è noto, era monopolio ducale, e nel 1432 Pietro Rossi, per i propri domini, doveva alla Camera 2500 lire imperiali, così suddivise: Felino 903 lire, 3 soldi e 10 denari; Corniglio 857 lire e 18 soldi; San Secondo 460 lire, 14 soldi e 1 denaro; Corniana 122 lire, 5 soldi e 4 denari; Roccaprebalza 74 lire, 13 soldi e 11 denari; Roccaferrara 81 lire, 7 soldi e 10 denari. Archivio del Comune di Parma, serie II, *Trattati, lettere, decreti e capitoli*, registro n. 19, p. 90, 1432 maggio 2, Milano.

⁹ Cfr. ad es. ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Inquisitio facta per commissarios ducales contra iurisdictionem castrorum et villarum status Petri Marie Rubei ...* (1445), c. 21v.

¹⁰ A. Pezzana, *Storia della città di Parma*, 5 voll., Parma 1837-1859, ristampa anastatica, Bologna 1971, vol. II, pp. 117-118.

¹¹ ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 9r, 1418 gennaio 13, Felino.

¹² ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Copialettere del conte di Felino*, c. 39v, 1418 maggio 14, Felino.

¹³ Cfr. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale*, cit., che tende tuttavia a generalizzare, mi pare, quando osserva che Pietro Maria Rossi «pur senza ostentare alcuna veste d'autorità, attraverso i suoi *castellani* o i suoi *factores* trasmette ordini agli *homines*, li assoggetta a imposizioni, e amministra anche la giustizia, facendo agire i suoi rappresentanti non come *iudices*, ma come *arbitri amicabiles*» (p. 40): per questa via si rischia infatti di aprire il campo a interpretazioni estensive (cfr. O. Raggio, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in P. Anderson, M. Aymard, P. Bairoch, W. Barberis, C. Ginzburg (a cura di), *Storia d'Europa* (vol. IV, *L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. Aymard), Torino 1995, pp. 483-527, p. 508) che riducono le signorie territoriali dell'Emilia quattrocentesca a campi di pratiche informali, dove la dimensione istituzionale dei rapporti di potere si sbriciola in un pulviscolo di relazioni interpersonali.

¹⁴ ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Inquisitio*, cit., cc. 26r, 35r – 38v.

¹⁵ ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Inquisitio*, cit., *passim*.

¹⁶ Non è questa la sede per ripercorrere in maniera anche solo rapsodica la tradizione del pensiero medievale che vede nell'esercizio della giurisdizione l'attributo essenziale del potere politico: mi limito qui a rinviare a P. Costa, «*Iurisdictione*». *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 2002².

¹⁷ Come rileva Chittolini (*La «signoria» degli Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento*, in «Nuova Rivista Storica», LVII (1974), ora in Id., *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. 181-253, p. 222), «i duchi di Milano ... avviando una politica di infeudazioni che avrebbe messo in crisi il predominio cittadino sul contado, si erano in essa ispirati al principio che l'esercizio di un potere pubblico si esprimeva innanzitutto nell'amministrazione della giustizia». Altra questione (questione di prospettiva, probabilmente) è se effettivamente «lo stesso concetto di signoria rurale, con la politica feudale di Filippo Maria Visconti, ave[ss]e assunto una connotazione istituzionale precisa proprio per l'attribuzione al *dominus* di diritti di giurisdizione» (*ibidem*): perché la signoria dei Rossi, come vedremo, non si basava su alcuna investitura feudale concessa dai Visconti, pur manifestando un profilo istituzionale di notevole rilievo.

¹⁸ In generale, cfr. ad es. M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma 1994, pp. 3-47; D. Quagliani, *À une déesse inconnue. La conception pré-moderne de la justice*, Paris 2003; per un significativo caso di studio d'ambito spazio-temporale non troppo distante dal nostro si v. inoltre M. Della Misericordia, «*Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti*». *Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Suppliche, gravamina, lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (secc. XV-XVIII)*, Bologna, in corso di stampa.

¹⁹ ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 15r, 1418 gennaio 18, Felino.

²⁰ ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 18v, 1418 gennaio 28, Felino.

²¹ A. M. Hespanha, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1993, pp. 42-43.

²² ASPr, *Famiglie, Rossi*, b. 2, *Copialettere*, cit., 1418 gennaio 18, Felino, c. 15r. è un peccato che nel caso dei Rossi, il cui archivio è andato disperso e in larghissima parte perduto, la composizione della biblioteca di famiglia non sia ricostruibile: com'è stato notato a proposito della cultura politica della nobiltà inglese quattrocentesca, infatti, «to determine to what extent producers and consumers of political thought were divorced from each other ... one possible approach is to look

at patterns of book ownership and literary patronage among the aristocracy to see what is revealed about their intellectual tastes». J. Watts, *Henry VI and the Politics of Kingship*, Cambridge 1999, pp. 51-80 (pp. 51-52). Al problema della formazione intellettuale e politica dei signori reggiani della seconda metà del Trecento accenna A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 117-118 e n. Non sarà inutile ricordare che Giacomo insegnò diritto canonico nell'Università di Pavia (Id., *Il principe e i vescovi: un aspetto della politica ecclesiastica di Gian Galeazzo Visconti*, in "Archivio storico lombardo", CXXIII (1997), pp. 39-115, p. 106 n.); Pietro, da parte sua, era il dedicatario del trattato *De musica*, concepito in forma di dialogo tra il Rossi e l'autore, il medico e scienziato parmense Giorgio Anselmi, che dichiarava di aver riassunto nell'opera una serie di conversazioni sull'armonia svoltesi tra i due nel 1433: cfr. L. Pannella, *Anselmi, Giorgio senior*, Dizionario Biografico degli Italiani, III (Ammirato-Arcoleo), Roma 1961, ad vocem; per l'edizione del testo si v. *Georgii Anselmi Parmensis. De musica*, a cura di G. Massera, Firenze 1961.

²³ Cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2000⁶, p. 134 e n.

²⁴ ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., 1418 gennaio 17, Felino, cc. 13v – 14r.

²⁵ ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., 1418 maggio 13, Felino. È opportuno precisare che l'espressione «rendere giustizia a chi la chiede» è nel caso specifico riferita a una causa civile riguardante la corresponsione di una dote, e non esclude (a differenza delle signorie reggiane studiate da Gamberini, *La città assediata*, cit., pp. 117-124) la compresenza nella signoria rossiana di un ordine penale tendenzialmente «egemonico» rispetto a quello «negoziato» (per un primo orientamento su questa coppia concettuale si v. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, pp. 163-205, pp. 164-69).

²⁶ Mi riferisco, naturalmente, al dibattito sullo spinoso quesito «*utrum iurisdictio territorii cohereat*»: sul tema si v. innanzi tutto il classico studio di P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, Milano 1963²; per un'ampia discussione delle posizioni dottrinali cfr. C. Danusso, *Ricerche sulla «Lectura Feudorum» di Baldo degli Ubaldi*, Milano 1991 (pp. 119-141); ma cfr. ora Quagliani, *Giurisdizione e territorio in una «quaestio» di Bartolo da Sassoferrato*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, 3, Atti del Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Pisa, in corso di stampa.

²⁷ La direzione gradualmente discendente del percorso (che ne implica la natura gerarchica), ovvero l'imitazione di modelli principeschi nella definizione degli apparati di governo da parte delle signorie territoriali, è stata recentemente ribadita da Gamberini, *La città assediata*, cit. (p. 118 e n.), che sottolinea tra l'altro l'importanza delle esperienze maturate nel circuito funzionale dello stato regionale da parte degli esponenti dell'aristocrazia territoriale reggiana nella prospettiva di una «acculturazione all'idioma politico dello Stato» (*ibidem*, p. 117).

²⁸ Della Misericordia, «*Per non privarci de nostre raxone*», cit.

²⁹ Sulla profondità temporale dell'elaborazione di tipologie documentarie «autoritative» nelle cancellerie signorili si v. G. M. Varanini, «*Al magnifico e possente signoro*». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani tra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione e giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würigler, Bologna 2002, pp. 65-106 (pp. 69-71).

³⁰ Gli atti del processo del 1445 riportano una testimonianza del suggestivo rituale di traslazione della signoria di padre in figlio: Aicardo Aicardi, rettore della chiesa di San Michele di Felino, «*presens quando dictus dominus Petrus mortuus est ... , vidit dare benedictionem et dominium per unius candelae traditionem dicto Petro Maria*». ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., c. 23r.

³¹ ASPr, *Statuti*, 69 (Corniglio), cc. 89v e ss. Si consideri ad esempio il preambolo di un decreto emanato da Pietro per la repressione del brigantaggio: «*Consciderantes ... violentia maxima latronum publicorum et assassinorum et quanta ipsorum operibus hodie incurrant damna et ... iacture non solum bonis mercatoribus et allis itinerantibus, verum etiam in damnum universallem omnium et contra publicum bonum, quod nobis inter cetera delicta intolerabile videtur, volentes in territorio et iurisdictione nostra taliter providere contra talles delinquentes ...*» ecc. (*ibidem*, 1418 maggio 6, Felino).

³² Cfr. Chittolini, *Infeudazioni*, cit., p. 83 n. 48.

³³ *Ibidem*, pp. 59 e ss. Cfr. ad es. giuramento di fedeltà di Pietro Rossi a Giovanni Maria Visconti (1403 marzo 31, Milano), ne *Il registro di Giovannolo Besozzi, cancelliere di Giovanni Maria Visconti, con appendice di altri atti viscontei*, a cura di C. Santoro, Milano 1937 (p. 30).

³⁴ Perché moltiplicare gli esempi? La fine è nota: su iniziativa di Ludovico Sforza, tra il 1482 e il

1483 il dominio rossiano venne attaccato militarmente e una buona volta cancellato dalla geografia politica del ducato milanese. Potrebbe sembrare vano, allora, occuparsi di una formazione politica che anche in rapporto alle signorie territoriali coeve e contermini rappresenta per molti versi un'eccezione, sia dal punto di vista della sua costituzione, sia dal punto di vista della qualità non vassallatica del rapporto con il principe: e questo perché l'eccezione non è sopravvissuta, perché ciò che importa alla ricostruzione di una linea di sviluppo complessiva, alla fine, è sapere chi vince e chi perde. Personalmente, sono convinto che chinarsi a considerare le possibilità irrealizzate dai «rami secchi dell'evoluzione» comporti più benefici che svantaggi nella pratica della ricerca storica, intesa nel senso generalissimo di S. J. Gould, *La vita meravigliosa* (tr. it. di *Wonderful Life. The Burgess Shale and the Nature of History*, New York and London 1989), Milano 1995; Id., *Il pollice del Panda. Riflessioni sulla storia naturale* (tr. it. di *The Panda's Thumb. More Reflections in Natural History*, New York 1980), Milano 2001. Anche volendo assumere la prospettiva dello stato regionale – che non è l'unica legittima e che qui non è la mia –, non sarà forse inutile ricordare che lo stato regionale stesso, anche in quanto oggetto storiografico, nacque «sotto il segno del particolarismo, come somma di tante particolari libertà, riconosciute a borghi, vallate, soprattutto signorie rurali» (Chittolini, *Introduzione a La formazione dello stato regionale*, cit., p. XII): di queste «particolari libertà» il dominio rossiano, «diverso» finché si vuole, è espressione a pieno titolo. Com'è stato recentemente affermato a proposito della resistenza opposta dalla nobiltà territoriale alla nascita dello stato principesco in Franconia tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna, «si je m'occupe de ce qui apparaît comme une exception à la règle ... c'est justement parce que l'on apprend beaucoup sur un système en examinant les cas-limites qu'il admet» (J. Morsel, *La noblesse contre le prince. L'espace social des Thüngen à la fin du Moyen âge (Franconie, v. 1250-1525)*, Stuttgart 2000, p. 6).

³⁵ Cfr. Chittolini, *Inf feudazioni*, cit., p. 60.

³⁶ «Noluit quod facerent dictam fidelitatem, dicendo quod sufficiebat ei quod essent obedientes dicto Petromarie» (ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., c. 19r). Può essere interessante ricordare come negli atti del podestà di Felino, negli anni venti, ricorra la formula «promisit quod erit obediens domino Petro, eius heredibus ac officialibus» (ivi, *Copialettere*, cit., cc. 33r e ss). Sulla pregnanza politica della nozione di *obedientia* v. Sbriccoli, «*Crimen laesae maiestatis*». *Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 117-133.

³⁷ ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., cc. 18r, 30r.

³⁸ Sulla mobilità residenziale degli *homines* cfr. ad es. Chittolini, *Il luogo di Mercato, il comune di Parma e i marchesi Pallavicini di Pellegrino*, in "Nuova Rivista Storica", LVII (1973), pp. 1-52, ora in Id., *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. 101-180 (pp. 141-142); Greci, *Il castello signorile*, cit., pp. 40-41; D. Andreozzi, *Piacenza 1402-1505. Ipotesi di ricerca*, Piacenza 1997, pp. 48-49.

³⁹ ASMi, *Famiglie*, Rossi, b. 159, senza data.

⁴⁰ ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., cc. 24r - 24v.

⁴¹ ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 9v, 1418 gennaio 14, Felino.

⁴² Da un osservatorio emiliano e quattrocentesco, in effetti, non mostra ancora troppe rughe il vecchio O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medioevale* (trad. it. di *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien 1965⁵), Milano 1983. Nel contesto che ci riguarda, infatti, che i signori rurali ricambiassero ancora i diritti esercitati sui sudditi svolgendo in loro difesa un «servizio» di tutela militare e fiscale (contro il prelievo della città e del principe) è evidente, come ha mostrato Chittolini, *La signoria degli Anguissola*, cit.; Id., *Il luogo di Mercato*, cit. Il corrispettivo della protezione signorile consiste nel dovere da parte dei sudditi di prestare consiglio e aiuto, formula che può assumere una decisa coloritura fiscale: secondo Brunner, infatti, «la natura delle imposte medievali, come anche l'intera istituzione della dieta, possono essere comprese solo a partire dalla formula "consiglio e aiuto"» (Brunner, *Terra e potere*, p. 379); e come mostra l'esempio degli uomini delle ville di Corniglio, «l'aiuto può esser prestato quale protezione [così per *prestazione*, ndr.] straordinaria in caso di bisogno. Esso non ricorre con continuità e frequenza, e per sua natura viene determinato in relazione all'urgenza e alle dimensioni del bisogno: ragion per cui, essendo di per sé indeterminato, è necessario stabilirne di volta in volta la portata, a seconda del caso in questione». Inoltre, «è indispensabile porre una netta distinzione fra queste prestazioni straordinarie e quei servizi e censi che il contadino ha l'obbligo di corrispondere annualmente. Lo stesso dicasi anche per ogni altra imposta di natura diversa ma pretesa con pari regolarità» (*ibidem*, p. 381). Per quel che ci concerne, quindi,

mancono il bersaglio le recenti critiche alla visione brunneriana della signoria rurale, basata su una *Wechselseitigkeit* di diritti e doveri tra signori e sudditi – critiche che tendono a equiparare la protezione militare dei nobili nei confronti degli *homines* a un vero e proprio *racket*, in cui i signori proteggono i contadini dalla violenza da essi stessi prodotta. In questa linea cfr. ad es. G. Algazi, *Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch*, Campus, Frankfurt - New York 1996 (su cui v. almeno le osservazioni di M. Bellabarba, *Violenza signorile*, in „Storica“, n. XVII, 2000, pp. 153-161); H. Zmora, *State and nobility in early modern Germany. The knightly feud in Franconia, 1440-1567*, Cambridge 1997. Per intendere i modi e le cause della crisi cinquecentesca del rapporto fra i *domini* e gli *homines* a partire da un esempio geograficamente contiguo al nostro si v. L. Arcangeli, *Uomini e feudatario nella prima metà del XVI secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino*, in “Archivio Storico per le Province Parmensi”, serie IV, XXXIV (1983), ora in Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003, pp. 201-267; una frattura più precoce mostra, per la Valtellina quattrocentesca, Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Università degli Studi di Torino, XIV ciclo, tutori R. Bordone, G. Chittolini, aa. 2003/2004; più in generale, sul tema è sempre molto utile G. Politi, *I dubbi dello sviluppo: rilevanza e ruolo del mondo rurale in alcune opere recenti (secoli XV-XVII)*, in “Società e storia”, XVI (1982), pp. 367-389.

⁴³ Nel 1407, a quanto sembra, gli uomini di San Secondo si ribellarono ai Rossi «in seguito ai malumori dovuti alla gravità delle imposte». Così M. Pellegrini, *Il Castello e la terra di San Secondo nella Storia e nell'Arte*, Colorno 1979, p. 42, che come al solito non si cura di render note le sue fonti d'informazione. Secondo un testimone, al tempo della signoria di Ottobuono Terzi su Parma (1404-1409), dunque proprio in quegli anni, il podestà di San Secondo, «presente ipso domino Petro de Rubeis, fecit suspendi per gulam tres homines tunc habitantes Sancti Secundi ... quia tractaverant velle dare castrum Sancti Secundi domino Cabryno Fondulo tunc domino Cremone» (ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., c. 28r): impossibile allo stato attuale stabilire se i due episodi siano in qualche modo connessi.

⁴⁴ ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 1v, 1418 gennaio 1, Felino.

⁴⁵ Mi riferisco alla nota classificazione di J. Boissevain, *Manipolatori sociali: mediatori come imprenditori* [tr. it. di *Friends of Friends*, Oxford 1978², cap. VI (pp. 147-169)], in F. Piselli (a cura di), *Reti. L'analisi di network nelle scienze sociali*, Roma 2001², pp. 279-298; per una più articolata applicazione delle categorie di patronato e mediazione si v., negli atti di questo seminario, Della Misericordia, *Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e Stato territoriale (XIV-XV secolo)*; distingue due forme di redistribuzione ma non due tipi di redistributori G. Lind, *Grands et petits amis: clientélisme et élites du pouvoir*, in *Les élites du pouvoir et la construction de l'état en Europe*, a cura di W. Reinhard, Paris 1996, pp. 162-201 (pp. 179-181).

⁴⁶ Molto sensibile a questi aspetti mi è parso S. Carroll, *Noble Power during the French Wars of Religion. The Guise Affinity and the Catholic Cause in Normandy*, Cambridge 1998, pp. 53-88.

⁴⁷ Per un approfondimento di questi temi, nello specifico riferimento al contesto parmense e quattrocentesco, si v. M. Gentile, «*Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi*». *Un aspetto della costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)*, in *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel medioevo*, Atti del convegno di Parma (11-12 ottobre 2002), a cura di R. Greci e D. Romagnoli, Bologna 2004, in corso di pubblicazione.

⁴⁸ ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 29r, 1418 febbraio 20, Felino.

⁴⁹ ASMi, *Sforzesco*, Carteggio interno, b. 829, 1466 giugno 7, Torrechiara.